



PROVINCIA
DI PIACENZA

Ufficio Elettorale Provinciale
Il Presidente
Dott. Luigi Terrizzi

Prot. Prov.le 26366 del 4 settembre 2024

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia
Ai Segretari Comunali dei Comuni della Provincia

E p.c. Al Presidente della Provincia
Ai Consiglieri Provinciali

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 29 settembre 2024. – APPLICAZIONE DELL'ART. 1, C. 14 E 15, DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019 N. 3. (C.D. "ELEZIONI TRASPARENTI"). – INDICAZIONI.

L'art. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3, detta "Spazza corrotti", prevede al comma 14 che:

1. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, **regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti**, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet:
2. il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
3. il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.
4. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati (.....) per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura.
5. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.
6. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati.
7. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Al comma 15 prevede inoltre che:

1. In apposita sezione, **denominata «Elezioni trasparenti»**, del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14, sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
 - il curriculum vitae;
 - il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato;
 - la pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Premesso quanto sopra, si unisce alla presente la nota della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei rendiconti dei Partiti Politici, prot. n. 2021/0001266/CRP in data 19/11/2021, con la quale si rappresenta che il citato art. art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019 n. 3, detta "Spazza corrotti", esclude esplicitamente solo le elezioni amministrative "relative ai comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti" e, pertanto, deve intendersi riferito ad ogni altro tipo di elezione amministrativa.

Al riguardo, si precisa che la violazione della norma in parola può comportare l'irrogazione di una pesante sanzione (da 12.000,00 fino 120.000,00 euro) atteso che il comma 23, sempre dell'art. 1 della legge 3/2019, prevede che **"al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 (e 16) del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 a euro 120.000,00"**.

Per quanto in premessa esposto, la Provincia di Piacenza attiverà sul proprio sito istituzionale la sezione **"Elezioni trasparenti"**, all'interno della quale verranno pubblicati il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati a Consigliere provinciale che parteciperanno alle elezioni del 29 settembre 2024. Tale documentazione dovrà pervenire entro i precitati termini (15/09 – 22/09 come indicato sul sito), all'indirizzo di posta elettronica: elezionirinnovoconsiglioprovinciale2024@provincia.pc.it per la successiva acquisizione al protocollo dell'Ente.

Si invitano cortesemente le SS.LL. in indirizzo a dare la massima diffusione, presso i propri rispettivi Consigliere, della presente nota e del richiamato allegato.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale
Dott. Luigi Terrizzi